

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1551 del 02/04/2020
Oggetto	PRATICA FC14A0026.RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CESENA, LOCALITA' SAN CRISTOFORO. CONCESSIONARIO: SOCIETA' AGRICOLA SOLARNOVA SRL. USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1592 del 02/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno due APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CESENA, LOCALITA' SAN CRISTOFORO  
CONCESSIONARIO: SOCIETA' AGRICOLA SOLARNOVA SRL  
USO: IRRIGUO AGRICOLO  
PRATICA FC14A0026**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

**VISTI inoltre:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001 all'art. 36;

**RICHIAMATA:**

1. la **Determinazione Dirigenziale n. 9442 del 08/07/2014**, con scadenza 31/12/2018, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato a **SOCIETA' AGRICOLA SOLARNOVA SRL** (C.F./P.IVA 03877310403) con sede legale in Comune di Cesena Via Dismano 3270, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da destinarsi ad uso IGIENICO ASSIMILATO (irrigazione area verde aziendale), su terreno distinto nel NCT del Comune di Cesena al foglio n. 54, mappale 742 (**Pratica FC14A0026**). Il prelievo avviene mediante un nuovo pozzo

(risorsa FCA10951) avente un diametro di mm 1000, e una profondità di m. 13 dal piano di campagna e la quantità d'acqua prelevabile è pari alla portata massima di l/s 2,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 662,40;

**VISTA:**

- la **domanda di rinnovo** della concessione presentata in data 27/12/2018 all'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed acquisita al protocollo PGFC/2018/21676 da parte della SOCIETA' AGRICOLA SOLARNOVA SRL (C.F./P.IVA 03877310403) con la quale è richiesto anche la variante non sostanziale per cambio d'uso da IGIENICO-ASSIMILATO ad IRRIGUO-AGRICOLO;

**ATTESO** che

- la particella ove è ubicato il pozzo è di proprietà di RIGHI ELISABETTA (RGHLBT74R41C573T) e RIGHI GIOVANNI (RGHGNN72A02C573U). La SOCIETA' AGRICOLA SOLARNOVA SRL ha stipulato con la proprietà un contratto per la costituzione di diritto di superficie di cui all'Atto Notarile Rep. 218.100 del 30/03/2011 (registrato a Cesena il 20/04/2011 al n.3374 e Trascritto a Forlì il 21/04/2011 Art.4321) con scadenza 22 anni dalla data di sottoscrizione e pertanto il 30/03/2033;
- in merito all'area verde aziendale con Nota PG/2020/40017 del 12/03/2020 il richiedente ha comunicato che *"L'area verde aziendale è presente, ma dal momento in cui la vegetazione è adulta non necessita di irrigazione volontaria, ma si auto alimenta mediante le piogge naturali"*;

**VISTO** il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 33147/RA/14104 del 25/11/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2019/182680 del 27/11/2019 che dichiara che il fondo ubicato nel Comune di Cesena (FC) al foglio 54 mappale 742 NON risulta ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e NON è ricompreso all'interno di alcun areale servito dai canali ad uso irriguo *"(...) a tale proposito si specifica che i canali consorziali denominati "Saraceta", Saraceta 1 ramo" e "S. Cristoforo dei Cavalli" adiacente al mappale oggetto della domanda, non sono canali irrigui"*;

**ATTESO** che in merito alla compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico Freatico di pianura fluviale (Codice 9015ER-DQ1-PPF) ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo *"buono"* e qualitativo *"scarso"*;
- l'intensità dell'impatto dei prelievi è classificabile come *"moderato"*;
- dati i valori di subsidenza *"accettabili/assenti"* la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico costante, il corpo idrico, localmente, risulta a *"criticità bassa"*;

**DATO ATTO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **"Attrazione"** ossia è compatibile con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque ;

**ACCERTATA** sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, il fabbisogno teorico per un comparto irriguo pari a Ha 00.01.00 coltivato a orticole con metodo irriguo a pioggia (come dichiarato nell'istanza) è pari a 42,86 mc inferiore pertanto al volume richiesto di 662,40 mc;

**RITENUTO** pertanto alla luce di quanto sopra ridurre il volume massimo emungibile da 662,40 mc a 50 mc;

**ATTESO** che con Ns. Nota PG/2020/36516 del 05/03/2020 è stata comunicato al richiedente la suddetta riduzione e che lo stesso ha dichiarato PG/2020/40017 del 12/03/2020 *"accogliamo la Vostra comunicazione nella quale ci conferite un apporto di acqua pari a 50 mc"*;

**DATO ATTO** che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2020/49052 del 31/03/2020;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 90,00 con bollettino postale VCYL0070 del 10/12/2018 , dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di cui all'oggetto;
- l'importo di € 91,00 con bonifico bancario del 31/03/2020 ad integrazione del deposito cauzionale di € 159,00 già versato con bollettino postale VCYL0087 del 21/07/2014 per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;
- l'importo di € 61,35 con bonifico bancario del 28/03/2019 per i canoni 2019-2023;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea senza varianti sostanziali ai sensi dell'art. 27 del RR 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare con variante d'uso alla **SOCIETA' AGRICOLA SOLARNOVA SRL** (C.F./P.IVA 03877310403) con sede legale in Comune di Cesena Via Dismano 3270, la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea in Comune di Cesena, località San Cristoforo, da destinarsi ad uso AGRICOLO-IRRIGUO distinto nel NCT del Comune di CESENA al foglio n. 54, mappale 742 (Pratica **FC14A0026**). Il prelievo avviene mediante un pozzo esistente (risorsa FCA10951) avente un diametro di mm 1000, e una profondità di m. 13 dal piano di campagna e la quantità d'acqua prelevabile è pari alla portata massima di l/s 2,00;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima complessiva di 2 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo di mc. 50** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rinnovata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2023
4. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
5. di fissare il canone annuo in € 12,29 sulla base della normativa citata in premessa;
6. di fissare in € 61,35 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati; fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: [solarnova@pec.it](mailto:solarnova@pec.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale

addeito alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE CHE:**

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est  
*\* Mariagrazia Cacciaguerra*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente (FCA10951) a favore della Ditta individuale SOCIETA' AGRICOLA SOLARNOVA SRL (C.F./P.IVA 03877310403) - Pratica FC14A0026.

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA.**

1. Il prelievo da acque sotterranee avviene mediante un pozzo ubicato in comune di Cesena (FC), aventi le seguenti caratteristiche:
  - **pozzo (FCA10951)**, ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) presso il foglio n. 54, mapp. n. 742, avente le seguenti coordinate catastali UTM RER: X = 755.854 Y = 896.908 avente un diametro di mm 1000, e una profondità di m. 13 dal piano di campagna equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza di circa kw 1,2 e una portata max. di circa l/s 2,00;
2. La portata derivabile massima è di circa l/s 2,00 per un volume annuo complessivo di circa mc 50.
3. La risorsa derivata sarà utilizzata ad uso agricolo-irriguo.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2023**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo è esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima di prelievo pari a l/s 2;
  - volume complessivo annuo di mc. 50.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

#### **ART. 7**

##### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**.

#### **ART. 8**

##### **RINUNCIA DECADENZA REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai

quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 9**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE**

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

#### **ART. 10**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**